

Allegato "B" al n. 44.113/17.453 di rep. dr. Marino Forcella.

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"LOMBARDY ENERGY CLEANTECH CLUSTER"**

Articolo 1

COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata

"LOMBARDY ENERGY CLEANTECH CLUSTER"
in sigla "**LE2C**"

L'Associazione ha sede legale in Milano, via Pantano 9. L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e al consolidamento di un cluster tecnologico-industriale che promuova e favorisca in via principale il sistema produttivo lombardo per l'energia e l'ambiente con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- Power generation - energia convenzionale e nucleare;
- Energie rinnovabili;
- Gestione e depurazione delle acque;
- Smart Grids - trasmissione e distribuzione intelligente dell'energia;
- Efficienza energetica;
- Edilizia sostenibile (ambito civile e industriale).

Tale scopo verrà perseguito attraverso:

- il consolidamento di sinergie fra sistema produttivo, enti di ricerca e Pubblica Amministrazione, sistema associativo imprenditoriale e sistema finanziario;
- lo sviluppo e il potenziamento di reti lunghe e collegamenti coordinati e stabili con altri Cluster tecnologici regionali, con il fine di sostenere le attività sinergiche tra gli attori del Cluster, e di valorizzare efficaci modalità nel rapporto pubblico-privato per azioni diffuse di trasferimento dei risultati della ricerca verso le attività produttive;
- il rafforzamento di reti di collaborazione e cooperazione anche a livello nazionale ed internazionale; al fine di promuovere:
 - lo sviluppo e la valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio regionale per quanto attiene l'ambito energetico e dell'edilizia sostenibile;
 - il supporto alla crescita delle imprese, incrementando la visibilità sul mercato e l'inserimento in un Sistema produttivo "riconosciuto" per la produzione di qualità;
 - la messa a disposizione di strumenti innovativi (business community), creando un sistema di relazioni e scambio di informazioni strutturato, in cui le imprese possono agire come polo forte e unito unendo competitività a

cooperazione (co-opetition);

□ iniziative aggreganti che, a partire dalla collaborazione fra sistema produttivo, mondo della ricerca e dell'università, favoriscano la messa in comune di competenze e conoscenze, facilitando processi di ricerca e trasferimento tecnologico, attraverso una chiara individuazione delle linee di ricerca e sviluppo per i diversi ambiti tematici a cui LE2C si riferisce;

□ il sostegno a processi di internazionalizzazione, presidiando i mercati e favorendo sinergie ed alleanze di lungo periodo con imprese e network a livello europeo ed internazionale;

□ la messa a fattor comune di conoscenze, lo sviluppo di strumenti innovativi che consentano, soprattutto alle PMI, di affrontare con minori costi problematiche di carattere normativo ed organizzativo per quanto attiene l'accesso a nuovi mercati, colmando le carenze di professionalità e di supporti tecnologici specialistici.

Articolo 3

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per gli scopi anzidetti l'Associazione si impegna a coordinare un partenariato pubblico-privato, in accordo con le linee guida definite da Regione Lombardia nel DDS 2239 del 17.03.2014

L'Associazione può collaborare a supporto delle politiche nazionali e regionali della ricerca e dell'innovazione, con il MIUR e/o altre autorità competenti, a livello nazionale, regionale, al fine di favorire una stabile connessione tra ambiti, politiche, interventi e strumenti a carattere nazionale e regionale. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle

leggi vigenti, della discografia, degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;

f) organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art 2 del presente Statuto;

g) istituire premi e borse di studio;

h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 4

ASSOCIATI E SOSTENITORI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere Associati soggetti pubblici o privati, aventi stabile organizzazione nel territorio lombardo, che esprimano un interesse specifico ai temi descritti nell'art 2.

L'Associazione favorisce e garantisce la massima apertura all'adesione dei suddetti soggetti.

Gli Associati non possono essere persone fisiche.

Gli Associati sono così classificati:

a) Associati Imprese: imprese, suddivise in grandi imprese; piccole e medie imprese (PMI) secondo la classificazione adottata dall'Unione europea, e start up, anche in forma aggregata quali reti di impresa e consorzi;

b) Associati di Ricerca: Università ed Enti di Ricerca pubblici e privati e Fondazioni.

c) Associati di Rappresentanza: Associazioni imprenditoriali.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale finalizzata al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo di cui all'articolo 12.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa e di qualsiasi ulteriore contributo non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

Ciascun Associato ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 11, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali, ai sensi dell'articolo 11. Ciascun Associato ha diritto di partecipare alle attività che il Cluster propone.

Le richieste di adesione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo.

Tutte le richieste di adesione comportano la completa accettazione dello Statuto dell'Associazione, del Codice etico, di tutte le regole, delle delibere del Consiglio

Direttivo, così come l'impegno a partecipare attivamente alle attività.

L'adesione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che ha il diritto di chiedere informazioni supplementari a ogni richiedente.

Tutti gli associati si impegnano a dare prova di integrità e rispettare la natura confidenziale dei documenti interni dell'Associazione. Essi devono garantire la conformità a pratiche professionali lecite e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri soci.

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a parte della medesima, le persone fisiche e gli Enti od Istituzioni (Enti pubblici e privati, Istituzioni finanziarie, Istituti bancari, Organi di stampa ed i mass media, Organizzazioni non governative ed altre Associazioni) che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire.

Il Consiglio direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

Articolo 5

RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

Il recesso può essere esercitato dall'Associato senza necessità di motivazione alcuna e deve essere comunicato all'Associazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno e diverrà efficace al compimento del 30 settembre dello stesso anno; in caso di comunicazione del recesso oltre il 30 settembre, l'efficacia del recesso si compirà allo scadere del 30 settembre dell'anno successivo e la quota associativa ovvero i contributi stabiliti dall'Assemblea Generale per l'annualità successiva dovranno essere corrisposti integralmente dal Socio recedente. Fino al momento dell'efficacia del recesso, i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di membro e al versamento del contributo economico del Socio recedente restano immutati.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide l'esclusione di associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione;

condotta incompatibile con il Codice etico dell'associazione.

L'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

L'Associato escluso ha facoltà di presentarsi personalmente all'Assemblea e presentare la propria difesa.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere la quota e i contributi eventualmente versati, né hanno alcun diritto sul Fondo comune dell'associazione.

Articolo 6

FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) il fondo iniziale di dotazione;
- b) le quote associative versate dagli Associati;
- c) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- d) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- e) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Articolo 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo avverrà entro il 30 giugno.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Legale dei Conti.

Ad eventuale eccezione del Revisore Legale dei Conti tutti gli altri incarichi negli organi associativi sono esercitati a titolo gratuito salvo eventuale rimborso delle spese sostenute, in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, in conformità alle indicazioni e/o autorizzazioni del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative hanno durata triennale.

Articolo 9

ASSEMBLEA

Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria approva la politica generale dell'Associazione sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo e formula raccomandazioni che sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo ai fini della propria applicazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 11;
- b) approvazione delle linee strategiche dell'attività dell'Associazione;
- c) approvazione del programma di lavoro su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) approvazione del bilancio consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) l'elezione del Revisore Legale dei Conti;
- f) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

Articolo 10

ASSEMBLEA

Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso.

La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi

di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.

Ogni associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di due.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo, ove anche associati, non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto dell'Associazione in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; tanto in prima quanto in seconda occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da un Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità in modo adeguato a tutti gli associati previa trascrizione del relativo verbale nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Articolo 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e convocazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo

composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 19 (diciannove) membri, compreso il Presidente.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) fino a 14 (quattordici) membri scelti fra i candidati individuati dagli Associati Imprese - di cui almeno 4 (quattro) membri scelti fra i candidati individuati dagli Associati Imprese minori secondo i parametri europei, eletti con deliberazione dell'Assemblea adottata a maggioranza, e con il voto favorevole della maggioranza degli Associati Imprese;
- b) fino a 4 (quattro) membri scelti fra i candidati individuati dagli Associati di Ricerca, eletti con deliberazione dell'Assemblea adottata a maggioranza, e con il voto favorevole della maggioranza degli Associati di Ricerca.
- c) fino a 1 (un) membro scelto fra i candidati individuati dagli Associati di Rappresentanza eletti con deliberazione dell'Assemblea adottata a maggioranza, e con il voto favorevole della maggioranza degli Associati di Rappresentanza.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra i Sostenitori.

Le modalità di svolgimento delle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo in carica, in sede di convocazione dell'Assemblea chiamata a procedere con l'elezione.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e, comunque, sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono automaticamente qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni dello stesso per tre volte nello stesso anno solare.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede la riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il programma di lavoro annuale ai fini della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale;
- b) propone l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale;
- c) delibera l'importo e la modalità di pagamento della quota associativa annuale dovuta da ogni associato, entro la data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea degli Associati, convocata nei tempi previsti dall'art. 7.
- d) decide in merito richieste di adesione o le proposte di esclusione dei Soci;
- e) predispone il bilancio consuntivo annuale, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria, imposta i bilanci previsionali e il controllo delle spese;
- f) nomina al proprio interno il Presidente ed, eventualmente, uno o più Vice Presidenti;
- g) propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- h) svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo designa la Cluster Organization e, il Cluster Manager, determinandone funzioni, natura, compenso e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 13

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dell'art. 12, è anche Presidente dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio, con deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Presidente resta in carica tre anni e può essere eletto consecutivamente una sola volta.

ARTICOLO 14

REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori Legali dei Conti, il Revisore Legale dei Conti, che resta in carica tre anni. Il Revisore Legale dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Revisore Legale dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, che per disposizione di legge inderogabile non siano di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per le quali non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano istituito presso la CCIAA di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità

rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo.

La sede dell'arbitrato sarà quella di Milano.

Articolo 16

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che nominerà anche la persona del liquidatore; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 18

NORMA TRANSITORIA

Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

FIRMATO SULL'ORIGINALE:

MAININI GIAN ANGELO

MARINO FORCELLA NOTAIO

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di **Milano 1**

il **28 luglio 2016** al n. **26957** Serie **1T**

con Euro **245,00** di cui Euro **45,00** per Imposta di Bollo
